



*for a living planet*

**WWF Delegato Liguria**  
Indirizzo:  
c/o ACLI  
Piazza Marconi 2  
17100 Savona

Fax: 019/807472  
e-mail: [savona@wwf.it](mailto:savona@wwf.it)  
pec :  
[wwfsavona@legalmail.it](mailto:wwfsavona@legalmail.it)

Prot. 159 ep

Savona, lì 23/08/2024

**AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA**  
**Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo - Divisione**  
**V - Sistemi di Valutazione Ambientale**

**ALLA REGIONE LIGURIA**  
**SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

**ALLA PROVINCIA DI IMPERIA**  
**SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI**

**ALLA REGIONE LIGURIA**  
**DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

**AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI IMPERIA**

**ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE**  
**PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA**

**AI COMUNI DI AURIGO, BORGOMARO, CASTELLARO, CIPRESSA, DOLCEDO,**  
**PIETRABRUNA, PIEVE DI TECO, POMPEIANA, PRELÀ, REZZO, SAN LORENZO AL**  
**MARE E COSTARAINERA (IM)**

**Oggetto:** Progetto del parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella" della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Pompeiana, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera (IM). **Codice procedura 12674. Istruttoria tecnica CTPNRR-PNIEC. Osservazioni.**

**In riferimento all'oggetto, nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente,** si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente. Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni tecniche qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Italia  
Il Delegato Regionale Liguria  
Marco Piombo

# PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA

## PROGETTO PARCO EOLICO IMPERIA MONTI MORO E GUARDIABELLA

### Osservazioni

#### Premessa

Pur essendo favorevoli alle energie rinnovabili con posizioni già ampiamente conosciute, le Sezioni Locali e le Associazioni Ambientaliste hanno ampiamente criticato le proposte di impianti eolici in aree così ricche dal punto di vista naturalistico, nel cuore del biocorridoio Alpi- Appennini e all'interno di una Rete Ecologica ligure composta da numerose "Zone Speciali di conservazione, "Aree protette provinciali", "Siti della Rete natura 2000", corridoi per l'avifauna. Come gli scriventi hanno precedentemente espresso nelle lettere tecniche relative alle osservazioni di precedenti progetti, **"soltanto una accurata analisi per area vasta dell'impatto cumulativo dei impianti eolici presenti e proposti sul territorio in oggetto potrà essere in grado di valutare l'impatto ambientale di questi progetti e di pianificare le necessarie misure di mitigazione di questi impianti nell'area"**.

Ormai abbiamo molti risultati consuntivi per l'energia eolica, emerge **che il prodotto reale si pone molto al di sotto dei risultati attesi**. Ciò può essere comunque vantaggioso per l'investitore, grazie ai grandi incentivi sul kWh prodotto, ma rende molto meno interessante per la collettività che ha interesse a confrontare gli aspetti negativi con una produzione significativa. La minore produzione è probabilmente dovuta ad un insieme di cause:

- il vento non è costante in direzione e quindi la pala è spesso fuori asse rispetto al vento; consegue che la sezione operativa è minore di quella prevista e ciò non influenza il dato degli anemometri, che si riorientano molto rapidamente (ciò è particolarmente vero per la Liguria che ha venti estremamente variabili);

**È necessario che nella richiesta di autorizzazione siano presentati i dati consuntivi per diversi anni, relativi alle pale site nell'areale di zona, confrontate con i dati di progetto, in modo da potere prevedere il degrado del prodotto reale rispetto al previsto.**

Come già osservato nei precedenti procedimenti inerenti progetti di parchi eolici, si evidenziavano tra le altre cose:

- un sovraccollamento progettuale e la tangibile inadeguatezza delle procedure di VIA alle quali demandare *“la risoluzione di un problema multilivello come questo”*;

- la richiesta di un'analisi territoriale a sistema con lo *“studio della potenzialità eolica massima dell'area interessata dai progetti, con criteri scientificamente sostenuti e rintracciabili, a garanzia della tutela della biodiversità, dell'ambiente e del paesaggio, attraverso un percorso di VAS o equipollente, partecipato localmente con tutti i portatori di interesse, pubblici e privati”*.

A cura di:

le Associazioni in intestazione,

Il complesso dell'installazione, piste di accesso e di cantiere, allestimento e viabilità nel suo complesso **induce nel territorio un impatto rilevante.**

Questi effetti si esercitano in probabile notevole grado al momento dell'installazione in quanto si tratta di un intervento imponente che prevede la posa di 32 pale e relative azioni di cantiere con scavi, traffico di camion, taglio di vegetazione, abbattimento di alberature etc. a questo si somma un effetto cumulativo di degrado e banalizzazione strutturale con effetto di incremento di infestanti/alloctoni etc, inoltre polveri e rumore.

Un successivo momento è rappresentato dall'operatività del parco eolico in esercizio e delle problematiche della viabilità ed impatti avifaunistici che comporteranno.

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto **dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.**

Il progetto si sviluppa sul territorio comunale di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabrana, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo, San Lorenzo al Mare, Costarainera, Pompeiana (IM); e prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico composto da 32 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,2 MW e aventi l'altezza al mozzo pari a 125 m e diametro rotore pari a 162 m.

L'impianto è previsto al di sotto dei crinali montani che fanno riferimento al monte Guardiabella, monte Moro e monte Follia. Si prevede inoltre la realizzazione di una sottostazione elettrica, con collocazione sul territorio comunale di Borgomaro, nei pressi dell'aerogeneratore 01 e delle relative opere di connessione che collegheranno il parco eolico alla sottostazione elettrica Terna siti in Albenga (SV). Tra le opere progettate è previsto inoltre l'adeguamento viario, delle strade di accesso al sito in particolare dalla frazione San Bartolomeo di Pieve di Teco fino al parco e la realizzazione della strada di accesso a Costarainera.

Come si legge nella relazione Sintesi non tecnica:

*“ Nel complesso l'intera area interessata dall'intervento risulta ricadere in zone vincolate paesisticamente ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/04, così come risulta essere presente il vincolo idrogeologico. Per quanto concerne i vincoli ambientali inerenti le aree tutelate, le turbine eoliche non risultano essere collocate all'interno di aree protette come Natura 2000, parchi regionali o Nazionali, aree SIC, ZPS, tuttavia una parte della viabilità di collegamento interna è collocata ai margini di dette aree. Alcune delle turbine risultano tuttavia essere collocate all'interno di corridoi ecologici e su territori precedentemente percorsi dal fuoco...”*.

## **PUNTO 1) Osservazioni**

In primis si ritiene rilevare come il progetto presenti lacune, errori, copia/incolla di cui si ritiene riportare due esempi:

in merito alla mancata VINCA (vedi specifica osservazione in merito) , si rileva che :

Nella **“Relazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04”**

file: 22109-EO-DE-GN-R-09-0004-A-Relazione paesaggistica+allegati-signed.pdf

scaricabile al link <https://va.mite.gov.it/File/Documento/1113200>, nella tabella della pagina 10 dal titolo “vincoli gravanti sul territorio” manca la riga corrispondente alla strada di collegamento per gli aerogeneratori che vanno dal numero 18 al numero 32.

Un tratto di questa strada di collegamento è interna alla ZSC IT1315922 – Pompeiana (Area Rete Natura 2000).

Anche per questo motivo, la frase a pagina 11 “eolico, tuttavia solo un breve tratto di strada, peraltro solamente oggetto di adeguamento, rientra all’interno di una di queste: IT1315504 – Bosco di Rezzo” non è esatta: la strada interessa anche la ZSC IT1315922 – Pompeiana.

Nella **Sintesi non tecnica** viene riportato nelle tabelle il Comune di Sassello che nulla avrebbe a che vedere con questo progetto. Forse è riferito al progetto di impianto eolico di Forte Lodrino ?

## **PUNTO 2) Osservazioni**

**PREMESSA: Normative e Giurisprudenza amministrativa.**

L’art. 5 della legge 22 aprile 2021, n. 53 sull’attuazione della direttiva n. 2018/2001/UE sulla *promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili* prevede l’emanazione di una specifica *“disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi”*.

La disciplina prevista nelle norme delegate ha trovato la sua esplicitazione nel Decreto Legislativo n.199 del 08/11/2021 e ss.mm.ii. che tra le sue finalità “ha l’obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili”.

Tra le disposizioni per accelerare il percorso di crescita sostenibile rientrano anche quelle di stabilire, come previsto nella legge delega citata, i **“principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili” al fine di minimizzare gli impatti sul patrimonio culturale, paesaggistico, ambientale agricolo-forestale e individuare in via prioritaria aree degradate e già artificializzate** ( commi 1, 3 e 8 dell’ art. 20 del D.Lgs n 199/2021) .

Infatti, Il Decreto n.199 ha previsto all’art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all’insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell’emanazione della decretazione statale, **vige il regime transitorio definito dall’articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella “fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse**

**pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004) determinata considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici**”.

Le Linee guida nazionali “per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii) oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4, prevedono anche il “corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio”. La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che “...L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso... la ricognizione delle disposizioni volte alla **tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale** che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una **elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione**”. In particolare, nelle **aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta**”.

Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale, ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni ( ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167). Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati).

Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. “La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del **paesaggio costituisce, pur sempre, un valore di speciale ed elevato rango costituzionale**, la qual cosa giustifica il **complesso e articolato sistema di protezione** che le normative di settore offrono **per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento**, mentre – per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei principi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale”.

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : “Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale, **risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, “specialmente in vista del temperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio. Nell'esercizio della funzione di tutela, l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento**” (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).

Con l'entrata in vigore del DECRETO 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", il quale fornisce indicazioni alle regioni su quali debbano essere i criteri per determinare le aree destinate agli impianti FER e quali no; per quanto attiene le aree non idonee, ovvero incompatibili a questi impianti, il decreto rimanda all'allegato 3 del decreto del MISE 10-09-2010. Ora in questo allegato c'è scritto che non idonee sono anche le aree che, pur non essendo nella rete natura 2000 oppure all'interno di aree protette (parchi o riserve naturali), ospitano come nidificanti specie che ricadono, per esempio, nella direttiva uccelli (aquila reale, biancone, nibbio reale ecc...).

Questa precisazione è molto importante perché consente di comprendere agli uffici preposti sia regionali che provinciali e nel caso in questione del MASE, che trattano la biodiversità e la conservazione; di tener conto "per legge" di queste aree e definirle non idonee.

### **PUNTO 3) Osservazioni**

**CONTRASTO** CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili".

#### **Parte IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO**

##### *16. Criteri generali*

**16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:**

*a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS); **Osservazioni:** il progetto presenta incongruenze, lacune e carenze pertanto non sarebbe da considerarsi una "gestione di qualità".*

*c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili; **Osservazioni:** il progetto presenta un notevole consumo di suolo naturale non edificato*

*d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, ..... **Osservazioni:** il progetto interessa aree naturali in contrasto con la previsione di utilizzo di aree degradate o compromesse*

*16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'Allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.*

**Osservazioni:** il progetto interessa aree naturali di crinale di forte impatto anche paesaggistico.

Per quanto riguarda il profilo relativo al consumo di suolo, si rileva quanto disposto dall'art.34 comma 5 del Dlgs 152/2006, in merito alle procedure di V.I.A., riguardo la strategia regionale di sviluppo sostenibile, che tra gli obiettivi della strategia pertinenti alla pianificazione urbanistica prevede anche l'obiettivo di arrestare il consumo di suolo, punto di fondamentale importanza nel contesto sinergico con gli ulteriori obiettivi definiti dalla strategia tra i quali i livelli di buono stato ecologico dei sistemi naturali.

Alla luce di quanto esaminato e delle osservazioni acquisite e redatte congiuntamente, si ritiene di dover evidenziare diversi elementi di criticità che portano a esprimere incidenze negative su habitat, specie e sul paesaggio, nonché incongruenze in merito alla realizzazione del progetto con la salvaguardia della biodiversità e del consumo di suolo.

**PUNTO 4) Osservazioni**

**CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”. Parte IV INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO**

**17. Aree non idonee**

17.1. Al fine di accelerare l'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni delle presenti linee guida, le Regioni e le Province autonome possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui al presente punto e sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3.

**PUNTO 5) Osservazioni**

**CONTRASTO CON IL DECRETO MINISTERIALE 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”.**

**Allegato 3 (paragrafo 17)**

**Criteri per l'individuazione di aree non idonee**

a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;


f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:

- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituendo aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

**Si osserva** come il progetto sia attribuibile ai criteri di non idoneità del sito indicato nei precedenti punti evidenziati.

**PUNTO 6) IMPATTI DELLE OPERE SUL RETICOLO IDROGRAFICO E LE SORGENTI**  
 Incidenza delle opere sull'areale idrico superficiale e sotterraneo.



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

Come si può notare nell'illustrazione sopra riportata, lungo i crinali dipartono decine e decine di rii ed impluvi da cui si formano e nascono le sorgenti che forniscono anche i centri abitati.

**Osservazioni**

Lo studio sulla valutazione risulta insufficiente soprattutto per quanto riguarda le indagini sul campo.

L'area come si può notare dalla documentazione cartografica riportante le opere, in particolare le fondazioni delle pale, andrebbero ad incidere sul reticolo idrografico dove sono presenti cartograficamente numerose sorgenti di elevata importanza. Nel progetto non si indica l'areale SOVRASTANTE di accumulo delle acque piovane che alimentano le sottostanti sorgenti, **pertanto non vi sono studi che dimostrino che gli enormi sbancamenti in profondità e le numerose palificazioni di sostegno all'impianto che verrebbero realizzati soprattutto per le fondazioni delle singole pale, non vadano ad interferire con i bacini idrografici di accumulo (e le sorgenti/captazioni sotterranee).**

**La realizzazione di un imponente campo eolico andrebbe a intaccare il delicato equilibrio idrografico presente nell'area, compresi gli acquiferi presenti;** riduce e sconvolge le delicate connessioni ecologiche esistenti ed altera, in maniera irreparabile, i corridoi ecologici che assicurano la presenza di specie rare ed importanti di uccelli, anfibi, rettili, mammiferi, chiroteri.

**Ricordiamo che il Dlgs. 152/2006, all'art. 300 recita:**

*Art 300. Danno ambientale*


*1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.*

*2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:*

*a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.*


**PUNTO 7) L'INCOMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON I VINCOLI IMPOSTI DALLA LEGGE 353/00.**

Come si può notare nelle illustrazioni sotto riportate, molte delle aree su cui sono presenti i singoli impianti eolici ricadono all'interno di aree percorse da incendi boschivi e pertanto in violazione alla Legge Nazionale n. 353 del 07.11.2000, "Legge quadro in materia di incendi boschivi", la quale permette di apporre varianti con cambi di destinazione d'uso in aree percorse dal fuoco ove gli strumenti urbanistici consentivano prima del passaggio del fuoco; però non permette in maniera assoluta una variazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'incendio per i 15 anni successivi e quindi varianti alla pianificazione urbanistica come nel caso in questione sia a livello comunale che regionale.



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

aree percorse dal fuoco periodi 2003-2010 al 2019 con indicati i punti delle singole pale eoliche.



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

aree percorse dal fuoco periodi 2020-2022 con indicati i punti delle singole pale eoliche

Dal punto di vista urbanistico, considerato che sia le aree ove ricadono i singoli impianti eolici, che le infrastrutture di servizio, quali piazzole e strade di collegamento ricadendo in regimi urbanistici di tutela e salvaguardia quali quelli urbanistici comunali (vedi TNI) e dal punto di vista di pianificazione urbanistica regionale sovraordinata (P.T.C.P.) **Assetto insediativo** in regime ANI-MA (Area Non Insediata sottoposta a regime di MANTENIMENTO); tali debbono soggiacere alla procedura di variante; **pertanto si osserva quanto segue:**

#### **Non Conformità dell'intervento con il vigente PTCP**

##### **PIANIFICAZIONE DI SETTORE P.T.C.P.**

Il P.T.C.P., approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 26/02/1990 n. 6, identifica parte dell'area oggetto d'intervento nel seguente modo:

- **ASSETTO INSEDIATIVO:** L'area su cui insiste ricade in zona ANI-MA (Aree non insediate a regime normativo di mantenimento).

L'articolo che regola le norme del P.T.C.P. è l'art. 52 sotto riportato:

*Art. 52 Aree Non Insediate - Regime normativo di MANTENIMENTO (ANI-MA)*

*1. Tale regime si applica nei casi in cui, pur in presenza di valori naturalistici elevati o comunque significativi, si ritiene che modeste alterazioni dell'attuale assetto del territorio non ne compromettano la funzione paesistica e la peculiare qualità ambientale.*

*2. L'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente inalterati quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare*

*nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti.*

*3. Non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione, né costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi.*

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA**, che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento.**

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti".*

*Al comma 3, "**non è pertanto consentito aprire nuove strade di urbanizzazione**, né costruire nuovi edifici, **attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi**".*

**Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende l'area totalmente ineditata in ANI-MA IN AREA PERCORSO DA INCENDIO debba essere assoggettata totalmente a variante.**

**Non Conformità dell'intervento con i vigenti Piani Urbanistici Comunali, quali ad esempio il regime di Territori Non Insediabili (T.N.I.) in quanto ricomprendono tutte le aree ANI-MA di PTCP ed in essi sono esclusi nuovi insediamenti se non finalizzati a stretti fini produttivi per attività agroforestali, con parametri di edificazione che garantiscono una grande rarefazione delle eventuali episodiche costruzioni sul territorio.**

**I territori non insediabili comprendono le aree prevalentemente boscate e montuose che per condizioni morfologiche, ecologiche e paesistico-ambientali ed archeologiche non sono idonee all'insediamento antropico per gran parte interessate dalla presenza di vincoli, paesistico ambientale, aree protette, Rete Natura 2000.**

**Nei Territori non Insediabili sono ammessi esclusivamente interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché quelli di ristrutturazione edilizia leggera.**

**Si osserva che la trasformazione territoriale prospettata che comprende tali aree debbano essere assoggettate totalmente a varianti.**

**Alla luce di quanto osservato:**

la normativa vigente ( la Legge 353/00) all'art. 10 indica quali siano le eventuali "deroghe" che possano comportare variante in dette aree sottoposte al vincolo quindicennale. L'articolo 10 recita: È comunque consentita **la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.**

Tale previsione quindi non è contemplata nelle deroghe previste dalla Legge. **Il nuovo progetto di impianto eolico in oggetto** non risulta essere un'opera pubblica necessaria alla salvaguardia

della pubblica incolumità e dell'ambiente per quella zona percorsa dal fuoco, ma bensì un'opera di pubblica utilità che nulla a che vedere con la tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente circostante la zona. Semmai restano criticità riguardo, la perdita di suolo ineditato e boscato vincolato, il rischio di inquinamento e di dissesto che tale zona comporterebbe con la realizzazione di tale progetto.

In materia di giurisprudenza, si rileva quanto enunciato:

- Dalla **Cassazione penale, Sez. III, 11 ottobre 2018, n. 46042**, la quale ha interpretato la disciplina inibitoria propria dell'art. 10 della legge n. 353/2000 e s.m.i., secondo cui *“le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni ... E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data”* (comma 1°).

La realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture, finalizzati ad insediamenti civili e ad attività produttive in zone boscate o di pascolo, i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è consentita nei casi in cui tale possibilità sia stata prevista prima dell'incendio dagli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, e richiede altresì che l'area sia già stata riservata a tale scopo dallo strumento urbanistico.

Dev'essere – sottolinea la Corte di cassazione – una previsione specifica, *“irrelevante essendo la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area”*, secondo giurisprudenza costante.

**(vds. Cass. pen., Sez. III, 23 aprile 2013, n. 32807; Cass. pen., Sez. 31 marzo 2011, n. 16592).**

- dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 16592 del 28 aprile 2011** della III Sezione penale, la quale ha confermato il sequestro disposto dal Tribunale per evitare la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto destinato allo smaltimento ed al recupero di rifiuti, autorizzato con titoli edilizi ritenuti nulli anche perché rilasciati su un'area percorsa dal fuoco.

La legge 21 novembre 2000, n. 353 *«Legge quadro sugli incendi boschivi»*, finalizzata alla difesa dagli incendi e alla conservazione del patrimonio boschivo nazionale, all'articolo 10 pone vincoli di destinazione e limitazioni d'uso quale deterrente del fenomeno degli incendi boschivi finalizzati alla successiva speculazione edilizia. Oggetto di valutazione, nel caso in esame, è il comma primo dell'articolo 10 che recita:

*«le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore e' vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data»*. Viene affermato il principio che l'articolo 10 della Legge n. 353/2000, laddove consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad

insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista dagli strumenti urbanistici vigenti in data antecedente all'incendio, riferendosi alla specifica localizzazione dell'area riservata all'intervento da parte dello strumento urbanistico e non anche alla previsione di zona, con la conseguenza che **non rileva, ai fini della speciale deroga, la generica compatibilità dell'intervento con la destinazione dell'area, essendo al contrario richiesto che l'area medesima sia già riservata dallo strumento urbanistico alla realizzazione delle predette opere.**

La giurisprudenza ha ritenuto che la nozione di bosco comprende numerose ipotesi di vegetazione: "Da una lettura sistematica della normativa in materia di boschi e dalle specifiche finalità di salvaguardia del territorio perseguite dalla legge, emerge con chiarezza che nell'ambito delle misure protettive dei boschi sono indubbiamente ricomprese numerose ipotesi di vegetazione non soltanto riconducibile a quella degli alberi di alto fusto, includendosi anche la vegetazione qualificabile come macchia, oltreché coltivazioni da frutto di vario genere (cfr. art. 2 e 10 L. n. 353/2000, ex art. 2, c. 1 d.lgs. n. 227/2001....

Il Consiglio di Stato ha accertato così che l' art. 10 della legge n. 353/2000, come del resto l'intero testo legislativo in cui è inserito, tutela in via diretta ed esclusiva i valori ambientali ed ecologici insiti nel patrimonio boschivo, deve ritenersi che esso si pone come fonte di una disciplina speciale riferibile alla sfera di competenza legislativa che il vigente art. 117, comma 2, della Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato.

Sempre dalla **Corte di Cassazione**, con la **sentenza n. 16624 del 21 aprile 2015:**

#### **Eolico, nessuna deroga alla Legge quadro sugli incendi**


Pur essendo realizzato in area agricola, così come consentito a certe condizioni dal Dlgs 387/2003, un impianto eolico non può comunque sottrarsi ai vincoli previsti dalla Legge quadro sugli incendi boschivi (legge 353/2000).

Con sentenza n. 16624 del 21 aprile 2015 (vedi Riferimenti), la Cassazione ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip nei confronti di un parco eolico, composto da nove aerogeneratori, sprovvisto di adeguato titolo abilitativo.

Secondo quanto previsto dalla legge 353/2000, le zone boscate e i pascoli che sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni, salvo il caso il cui la realizzazione di edifici, strutture e infrastrutture sia stata prevista dagli strumenti urbanistici in data precedente l'incendio stesso.

I Giudici nella sentenza in oggetto hanno ribadito "il principio secondo il quale l'articolo 12, comma 7 del Dlgs 387/2003 limitandosi a prevedere la possibilità di ubicare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili anche nelle zone classificate come agricole, peraltro con determinati obblighi, non assume rilievo ai fini dell'applicabilità della deroga di cui all'articolo 10, legge 353/2000, che consente la realizzazione di edifici, strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive nei soprassuoli percorsi dal fuoco nei casi in cui la realizzazione sia stata prevista in data antecedente all'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data".

**Pertanto si conferma la non compatibilità dell'impianto eolico con gli strumenti urbanistici vigenti con i vincoli imposti dalla Legge 353/00.**

**PUNTO 8) IMPATTI DELLE OPERE SULL'AREALE AD ALTO RISCHIO INCENDI BOSCHIVI**

<https://svcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

La cartografia illustra le aree a rischio incendio boschivi di cui alla deliberazione della Giunta regionale della Liguria n.274 – 2024(L.R. 9/2000 “Adeguamento della disciplina e attribuzione agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di protezione civile e antincendio.” Approvazione revisione Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi).

**Come si può notare nell’illustrazione sopra riportata, buona parte delle pale ricadono all’interno di un areale classificato a rischio incendi elevato.**

Pertanto l'effetto barriera e cumulativo delle pale poste sui crinali, comporterebbe problematiche sull'operatività degli aeromobili antincendio in caso di incendi boschivi nell'areale. Quindi gli operatori di attività antincendio aerea rischiano di non poter sorvolare un'area piuttosto grande intorno agli impianti ed usare la massima cautela quando in volo in prossimità della stessa allo scopo di non interferire con eventuali ostacoli di tali dimensioni.

Si osserva inoltre anche possibili pericoli per l'incolumità degli operatori di tali mezzi specie in situazioni climatiche non favorevoli quali ad esempio nebbie orografiche, situazioni climatiche che impediscono una visibilità completa anche a distanze notevoli. Le problematiche derivanti da l'attività aerea negli scali aeroportuali con gli impianti eolici sono meglio evidenziate nelle linee guida prodotte da ENAC nella seguente documentazione :

- Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici (Dlgs 387/03);
- Ostacoli atipici e pericoli per la navigazione aerea. Valutazione dei progetti e richiesta nulla osta per i parchi eolici (Dlgs 387/03);

[https://www.enac.gov.it/ContentManagement/information/N45148064/13259\\_DIRGEN\\_DG\\_parchi\\_eolici.pdf](https://www.enac.gov.it/ContentManagement/information/N45148064/13259_DIRGEN_DG_parchi_eolici.pdf)

[https://www.enac.gov.it/ContentManagement/information/N45148064/13259\\_DIRGEN\\_DG\\_parchi\\_eolici\\_accessibile.pdf](https://www.enac.gov.it/ContentManagement/information/N45148064/13259_DIRGEN_DG_parchi_eolici_accessibile.pdf)

#### **Dove si evince che:**

*"...I parchi eolici costituiscono una categoria atipica di ostacoli alla navigazione, in quanto costituiti da manufatti di dimensioni ragguardevoli specie in altezza, con elementi mobili e distribuiti su aree di territorio estese (**differenziandosi così dalla tipologia degli ostacoli puntuali**) che, ove ricadenti in prossimità di aeroporti, possono costituire elementi di disturbo per i piloti che sorvolano l'area. **La serie di diversi elementi rotanti potrebbe, infatti, indurre condizioni di disorientamento spaziale, costituendo così un potenziale pericolo, specialmente in particolari condizioni di: orografia articolata; fenomeni meteorologici; condizioni di abbagliamento.** Posto quanto sopra ed in considerazione della sempre maggior diffusione di questa particolare tipologia d'impianti sull'intero territorio nazionale, si è ritenuto opportuno fornire, con la presente, delle specifiche e requisiti in merito alla scelta del sito su cui prevedere la loro installazione in rapporto alle superfici di protezione ostacoli e spazi operativi degli aeroporti definendo, in particolare, le condizioni di incompatibilità e di limitazione..."*

## **PUNTO 9 ) IMPATTI DELLE OPERE SULLE AREE CARSICHE**

### **Come si evince dal progetto:**


#### **2.1.5. Aree Carsiche**

*Come indicato sul sito della Regione Liguria, le aree carsiche, individuate in base all'art.4 della legge regionale n.14 del 1990, interessano oltre 340 chilometri quadrati del territorio ligure (pari a circa il 6%). Esse comprendono le principali e più estese zone di affioramento di rocce calcaree o dolomitiche e di alterazione fisico-chimica che determina la dissoluzione di tali rocce per opera delle acque ruscellanti o percolanti.*

*Esse, oltre ad essere caratterizzate da morfologie e idrologie uniche e oggetto di*

*interesse ambientale e culturale sono ambienti delicati e fragili che necessitano di essere tutelate e valorizzate.*

**Come si può notare nelle illustrazioni sotto riportate, un'area su cui ricadrebbero n.6 pale è classificata come AREA CARSICA codice IM09 denominata Guardiabella**



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

**Come si legge nella relativa scheda:**

*Settore a linee arrotondate per carsismo (sotto copertura vegetale). In profondità estesa carsificazione e fratturazione preval. verticale. Morfologie superficiali carsiche tipiche del Flysch calc.: piccoli avvallamenti doliniformi levata sui versanti N e S per caratteri strutturali e tipologie delle facies flyschoidi. Piccola falesia nella zona du Ruchin. Modesta presenza di forme superficiali di corrosione sotto la copertura edafica*

*Permeabilità da scarsa ad elevata a seconda delle caratt. delle facies flyschoidi. Sviluppo di sistemi cutanei. Sistemi idrogeol. carsici "sospesi" di alcune centinaia di m sul fondovalle. Il bacino di assorb. del sistema delle vie Burche ha permeabilità medio-alta e costituisce un acquifero ad elevata capacità di ingestione. Più ridotti gli altri sistemi. Traforo idrogeol. Tana de' Vie Burche-Cenova, tipica sorgente carsica della Tana du Ruchin*

**REGIONE LIGURIA**

Scheda n. 9

l.r. 3 aprile 1990 n. 14

"Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia".

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DELLE PRINCIPALI AREE CARSIICHE:  
SCHEDE DESCRITTIVESIGLA  
IM 9**GUARDIABELLA****INDIVIDUAZIONE**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Provincia:</b>                   | IMPERIA  |
| <b>Comuni:</b>                      | REZZO, PIEVE DI TECO, CARAVONICA, AURIGO BORGOMARO |
| <b>Comunità Montana:</b>            | DELL'ULIVO; ALTA VALLE ARROSCIA                    |
| <b>Riferimento cartografico:</b>    |  |
| <b>Ambiti Territoriali PTCP:</b>    |  |
| <b>Bacino imbrifero:</b>            | IMPERO; ARROSCIA                                   |
| <b>Superficie interessata (ha):</b> |  |

**DESCRIZIONE DELL' AREA**

|   |   |
|---|---|
| <b>Caratteristiche geologiche:</b>      | Flysch ad Elmintoidi a prevalenza calcarea (U. di Sanremo). Ridotti lembi di argilliti policrome e arenarie.  |
| <b>Caratteristiche geomorfologiche:</b> | Settore a linee arrotondate per carsismo (sotto copertura vegetale). In profondità estesa carsificazione e fratturazione preval. verticale. Morfologie superficiali carsiche tipiche del Flysch calc.: piccoli avvallamenti doliniformi levata sui versanti N e S per caratteri strutturali e tipologie delle facies flyschoidi. Piccola falesia nella zona du Ruchin. Modesta presenza di forme superficiali di corrosione sotto la copertura edafica. |

|  |  |
|--|--|
| <b>Caratteristiche idrogeologiche:</b>     | Permeabilità da scarsa ad elevata a seconda delle caratt. delle facies flyschoidi. Sviluppo di sistemi cutanei. Sistemi idrogeol. carsici "sospesi" di alcune centinaia di m sul fondovalle. Il bacino di assorb. del sistema delle vie Burche ha permeabilità medio-alta e costituisce un acquifero ad elevata capacità di ingestione. Più ridotti gli altri sistemi. Traforo idrogeol. Tana de' Vie Burche-Cenova, tipica sorgente carsica della Tana du Ruchin. |
| <b>Caratteristiche speleologiche:</b>      | Piccole cavità nella zona di assorbimento, preval. con caratt. tettonici. Piccolo condotto freatico-tettonico: Risorgenza du Ruchin. Sistema delle Tane de' Vie Burche: 250 m ca. di svil. esplorati, con tipiche morfologie freatico-vadose.  |
| <b>Copertura vegetale e uso del suolo:</b> | Praterie prevalenti nel settore di crinale, Boschi di caducifoglie (preval. cedui: carpino nero, castagno) più o meno degradati (fino ad arbusteto) sui fianchi N.(.). Rare conifere. Pascolo stagionale in quota.   |
| <b>Altre caratteristiche:</b>              | Interesse paesaggistico di qualche rilievo.  |

**PRINCIPALI MOTIVI DI INTERESSE**

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Idrogeologico:</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Paesaggistico:</b>                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Paleontologico-paleontologico-storico:</b> | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Speleologico:</b>                          | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Morfologico:</b>                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Biologico:</b>                             | <input checked="" type="checkbox"/> |

**ACQUIFERI CARSIICI**

|                                |  |                   |                                     |                 |                          |               |                          |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------|
| <b>Notizie:</b>                |  |                   |                                     |                 |                          |               |                          |
| <b>Grado di vulnerabilità:</b> |  |                   |                                     |                 |                          |               |                          |
| <b>USO</b>                     | <table border="1"> <tr> <td><b>Domestico:</b></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Irriguo:</b></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td><b>Altro:</b></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table> | <b>Domestico:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | <b>Irriguo:</b> | <input type="checkbox"/> | <b>Altro:</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Domestico:</b>              | <input checked="" type="checkbox"/>  |                   |                                     |                 |                          |               |                          |
| <b>Irriguo:</b>                | <input type="checkbox"/>   |                   |                                     |                 |                          |               |                          |
| <b>Altro:</b>                  | <input type="checkbox"/>   |                   |                                     |                 |                          |               |                          |
| <b>Specificare:</b>            |  |                   |                                     |                 |                          |               |                          |

**CAVE E DISCARICHE**

|                             |                          |  |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| <b>Cave attive:</b>         | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Cave inattive:</b>       | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Discariche attive:</b>   | <input type="checkbox"/> |  |
| <b>Discariche inattive:</b> | <input type="checkbox"/> |  |

**BIBLIOGRAFIA**

Calandri G., 1972; Calandri G., 1986a

**NORME DI TUTELA**

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Aree protette e parchi:</b>  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>L. 1497/39 e L. 431/85:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Vincolo idrogeologico:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Altre normative vigenti:</b> | <input type="checkbox"/>            |

Considerato che l'intervento di installazione di n. 6 pale comporterebbe utilizzo in totale di circa 2,5 ettari di consumo al suolo solo per le piazzole degli aereogeneratori senza poi contare la realizzazione di viabilità o adeguamento di quella esistente, allargamento della piazzola per poter ospitare la gru di montaggio, e scavi profondi per la fondazione di

ognuna delle pale con palificazioni di almeno 30 metri di profondità. Tale intervento produrrebbe profondi scavi tali da interferire negativamente sui sistemi idrogeologici carsici.


Si rammenta che l'art. 6 della vigente L.R. 39/2009 prevede che

**Comma 4) Nelle aree carsiche come definite dall'articolo 2 comma 1 lettera c) ed individuate ai sensi del comma 2, ricadenti all'interno di aree parco o riserva naturale o di aree protette istituite ..., non sono consentiti interventi che alterino l'assetto idrogeomorfologico dei luoghi, ancorché ricompresi tra le "Indicazioni di tipo propositivo" del Piano stesso.**

Pertanto anche dal punto di vista normativo e pianificatorio tale proposta progettuale risulta in palese contrasto.

#### **PUNTO 10) NON COMPATIBILITA' DEL PROGETTO CON LE AREE NON IDONEE**

Si osserva in primis che la raffigurazione riportata nella relazione non tecnica, riporta una figura non corrispondente alla reale mappatura delle aree non idonee della Regione Liguria. Inoltre quanto dichiarato a progetto sempre riportato sotto la mappatura non corrisponderebbe al vero.



Con DCR n. 3 del 03 febbraio del 2009 viene approvata la mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale sulla base delle emergenze paesaggistiche che gravano sui territori della Regione.


Tale cartografia, congiuntamente alle linee guida Nazionali costituiscono uno strumento a supporto della programmazione degli interventi e del loro corretto inserimento paesaggistico e ambientale da parte degli investitori.

*„Concludendo, la proposta di realizzare il parco eolico Monti Moro e Guardiabella, risulta essere coerente con le politiche regionali in ambito energetico. L'intero parco non risulterebbe ricadere all'interno delle aree classificate come non idonee e rispecchierebbe le direttive per cui questo nasca principalmente prossimo ai grossi centri abitati*

*privilegiando la dimensione del singolo aerogeneratore al numero degli stessi. Inoltre, la potenza complessiva prevista contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi prefissati per il 2030...”..*

### Osservazioni

Si riporta qui sotto la reale mappatura estratta dal Geoportale della Regione Liguria con riportati i punti relativi ai singoli aerogeneratori attraverso le coordinate fornite dai proponenti indicate a progetto.



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

### MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE

*La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:*

1. **Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);**
2. **Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;**
3. **Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);**

**La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura (è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km). A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal progetto.**

## **Osservazioni**

**Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.**

Premessa.

L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:

*La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:*

**emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;**

**aree di presenza di avifauna e chiroterofauna tutelata a livello europeo, nazionale e regionale, con riferimento a aree parco, SIC, ZPS, rotte migratorie riconosciute e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie.**

**La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.**

Essendo la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici è uno strumento dinamico, **aggiornabile mediante acquisizione dei dati di osservazione convalidati dall'Osservatorio regionale della biodiversità**, nonché degli esiti dei monitoraggi di avifauna e chiroterofauna a vario scopo realizzati. Tale cartografia è messa a disposizione via web e formalmente aggiornata sulla base delle informazioni acquisite.


**La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti, da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti:**

**stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;**

l'impianto proposto si trova in larga parte all'interno **di AREE NON IDONEE pertanto non risulta compatibile.**

Inoltre si evidenzia inoltre la presenza di **numerosi elementi individuati nella Rete Ecologica Regionale**, approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale**.

Osservando questa cartografia possiamo notare come il parco eolico interferisca con predette aree e pertanto si rende necessario un approfondimento specifico in apposita relazione.




Estratto progettuale dove si afferma che l'area presente elementi della rete natura 2000

**PUNTO 12) L'impatto della proposta progettuale con gli elementi della Rete Natura 2000, la fauna, l'avifauna e le rotte migratorie.**

#### Impatti su Habitat e specie

Lo studio di impatto disponibile e di lettura non include esplicitamente, fra gli aspetti legislativi riguardanti gli impatti ambientali, gli obblighi derivanti dalle normative sui danni ambientali (art. 2 della direttiva 35/2004; art. 300 del Dlgs 152/2006), le quali si applicano a qualunque opera, compresi gli impianti eolici. In primis si rileva **CHE IL PROGETTO INDICA** che La collocazione di tutti gli aerogeneratori risulta prossima/adiacente ai confini delle ZSC e "IT1314723 - CAMPASSO - GROTTA SGARBU DU VENTU", collocato a nord dell'area oggetto di interesse, la ZSC "IT1315503, M. CARPASINA", la ZSC "IT1315504 BOSCO DI REZZO" collocati invece a nord-ovest del futuro parco eolico.

Infine il progetto rileva la presenza della ZSC "IT1315922 POMEPIANA" collocati a sud dell'impianto eolico.



Rete natura 2000 e gli impatti relativi ai 6 aereogeneratori.

Si osserva che


Tra i Rettili e gli Uccelli, si trovano i migliori esempi di queste caratteristiche distributive proprie della fauna della zona ligure di Ponente, di cui non si trova traccia nelle relazioni del progetto e che sarebbero al contrario importanti per la valutazione globale dello stesso e delle conseguenze indotte dal parco eolico sul territorio.

#### 1 – Erpetofauna occidentale.

Con Erpetofauna occidentale si intende un complesso di specie, Rettili in particolare (*Timon lepidus*, *Chalcides striatus*, *Malpolon monspessulanus*, *Coronella girondica*), ma anche Anfibi come il Pelodite punteggiato (*Pelodytes punctatus*), che sono distribuite nel bacino occidentale del Mediterraneo e si trovano in Italia esclusivamente in Liguria avendo il limite distributivo orientale nella provincia di Savona. L'origine occidentale di queste specie è ricondotta ai fenomeni di separazione delle terre emerse nella formazione del bacino mediterraneo (Balletto, 1969).

La specie più nota è la Lucertola ocellata (*Timon lepidus*) che è il Sauro di maggiori dimensioni della fauna europea, è tutelata dalla Convenzione di BERNA, non dalla Direttiva HABITAT in quanto considerata comune nella Penisola Iberica e nella Francia meridionale. Nel Piano d'Azione Nazionale francese questo Sauro è considerato una specie-bandiera degli ambienti mediterranei aridi e semi-aridi che sono in rarefazione per le modifiche ambientali e i mutamenti climatici.

2 – Avifauna. Tra gli Uccelli si trovano molti esempi di specie al limite di areale e al contempo di sovrapposizione di areali alpino e mediterraneo. Questo fatto rappresenta tra i principali motivi di individuazione della ZPS ALPI LIGURI divisa in cinque subunità (Testa d'Alpe-Alto, Toraggio-Gerbonte. Ceppo-Tomena, Sciorella e Saccarello-Garlenda).




Rete natura 2000 e gli impatti relativi ai restanti aereogeneratori proposti.

Uno degli esempi più noti della particolarità distributiva dell'avifauna è il Gallo forcello (*Tetrao tetrix*), Tetraonide della fauna alpina al limite meridionale di distribuzione; altri esempi riguardano specie mediterranee in risalita, come la Tottavilla (*Lullula arborea*) o l'Occhiocotto (*Sylvia melanocephala*).

Nelle montagne meridionali imperiesi si trova la Pernice rossa (*Alectoris rufa*) che altrove è in forte rarefazione.

Tra i Mammiferi un esempio di specie legata a questi processi ecologici è il camoscio (*Rupicapra rupicapra*).

Per riferirsi in ultimo alle zone più direttamente coinvolte nel progetto di eolico e alle specie patrimoniali intorno al nodo del monte Faudo, da ricordare che queste montagne sono aree della popolazione biogeografica occidentale del gatto selvatico europeo (*Felis silvestris silvestris*) di cui sono conservati due esemplari provenienti da Tavole (M.Faudo), uno a Genova al Museo G.Doria e l'altro al Museo di Storia Naturale di Verona (Gavagnin P., 2020).



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

Si osserva che il progetto (infrastrutture viarie) interferisce con il perimetro della ZSC "IT131592 POMPEIANA" è pertanto è necessaria la procedura di VINCA.

**Coinvolgimento delle zone Natura 2000 e necessità di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza.**

Nella provincia di Imperia i Siti terrestri della Rete Natura 2000 sono 24; il grado di copertura di queste zone di tutela diventa rilevante se rapportato alle dimensioni del territorio provinciale che è limitato rispetto a quello delle altre province. Questo in ragione delle caratteristiche ecologiche sopra descritte, del grado di biodiversità e della diversificazione degli areali.

In nessuno dei Siti sopra citati è prevista la collocazione di pale eoliche, per tale motivo, formalmente, nel progetto è stata dichiarata l'estraneità dei Siti e non è stata inoltrata una richiesta di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza ex art.6 Direttiva 92/43/CEE HABITAT (DPR 357/1997 art.5), secondo una Valutazione Appropriata.

**In realtà, esaminando la cartografia prodotta risulta evidente che i 32 aerogeneratori sono allineati sui crinali all'esterno dei Siti, ma si trovano nell'area geografica situata intorno al parco eolico stesso.**

**In tale intorno, tra una ZSC e l'altra sono stati individuati da Regione Liguria corridoi ecologici che si sviluppano nel tratto dove è prevista la collocazione delle pale.**

Alcuni Siti in particolare sono adiacenti costituendo le condizioni previste dal D.P.R. 3 Marzo 2003 n.120 che ha meglio definito le condizioni d'obbligo interpretative previste dall'art. 6 della Direttiva HABITAT, ovvero l'esecuzione della procedura di Valutazione di Incidenza anche per i piani/progetti condotti nell'immediato esterno di un Sito, quando l'obbligo è la conservazione della coerenza della rete ecologica, in altri termini quando non si tratta solo di specie a localizzazione puntiforme.

La ZSC IT 1315922 POMPEIANA risulta in particolare immediatamente esterna e vicina agli aerogeneratori 28 e 29. Il coinvolgimento di questo Sito è maggiore di quanto si sostiene in quanto nell'area di confine è stato prevista una pista di accesso agli aerogeneratori delle vicinanze mediante l'allargamento di una pista forestale esistente e il passaggio di mezzi e materiali costruttivi. Mezzi e materiali dovrebbero obbligatoriamente transitare attraverso la ZSC in quanto non vi sono altre vie di accesso. In termini faunistici si tratta principalmente di un Sito in cui è importante l'erpetofauna con Anfibi e Rettili che si spostano sul suolo per cui sono state definite indicazioni di mitigazione dei rischi di attraversamento stradale e indicazioni di limitazione della velocità per motocrossisti e ciclisti. Un passaggio continuo di mezzi pesanti creerebbe notevoli condizioni di impatto.

La ZSC IT 1314723 CAMPASSU-SGARBU DU VENTU è un Sito di estensione limitata posto sul crinale della valle Arroscia, vicino all'abitato di Pieve di Teco.

Anche in questo Sito non è formalmente prevista l'installazione di aerogeneratori, che si trovano nell'immediato esterno, nell'interno della ZSC si prevede l'installazione di una piazzola di servizio. La ZSC è importante per la presenza di habitat aperto del tipo della prateria arida mediterranea, dell'Anfibio Geotritone occidentale, *Speleomantes strinati*, che è una specie legata al suolo e alla lettiera; ospita in ultimo, secondo le acquisizioni recenti del Piano di Gestione, una componente significativa di avifauna, tra cui particolarmente talune specie in declino (\*).

**IMPATTI SU Avifauna e chiroterofauna, gruppi faunistici molto sensibili all'eolico.**

**Nel progetto (relazione avifaunistica e chiroterologica) si evincono dati molto significativi tra cui:**

**Per quanto concerne lo studio dell'avifauna presente in sito sono state svolte delle parziali osservazioni sul campo avvalendosi di due punti di osservazione.**

**Le informazioni raccolte durante i rilevamenti fin'ora realizzati, ovvero da settembre 2022 ad aprile 2023, su rapaci diurni, notturni e i passeriformi evidenziano come i popolamenti presenti nell'area di studio siano nel complesso ben diversificati con numerose specie nidificanti.**

**Nel complesso sono attualmente state segnalate circa 96 specie di uccelli tra nidificanti e migratori che vanno a costituire circa il 23% di quelle presenti sul territorio ligure.**

**Delle specie segnalate all'interno della relazione specifica di riferimento, si evidenzia che 10 di queste (ovvero aquila reale, falco pecchiaiolo, biancone, pellegrino, gufo reale,**

**succiacapre, picchio nero, tottavilla, calandro, averla piccola) si riproducono in maniera certa all'interno dell'area oggetto di analisi.**

Osservando le rotte di volo si può asserire che la migrazione avviene in generale con una direzione di volo proveniente da Sud –Sud Ovest e diretta verso Est- Nord Est con vari corridoi di volo che interessano l'area di studio con intensità differente. Il 43,6% dei migratori si è stimato che transiti all'interno, o nei pressi, del layout d'impianto con altezze di volo piuttosto variabili in funzione delle specie, del periodo, delle condizioni meteorologiche e dei punti di osservazione. In generale i rapaci e i Non passeriformi tendono a transitare con altezze di volo superiori ai 150 metri dal suolo, mentre i passeriformi tendono a volare costantemente ad altezze inferiori ai 150 metri dal suolo.

Per quanto riguarda i rapaci diurni le indagini sono attualmente ancora in corso e i dati parziali fin'ora acquisiti non consentono di fornire una elaborazione attendibile circa i territori frequentati da queste specie.

**Si rilevano quindi numerose specie di avifauna nell'areale coinvolto dal progetto.**

Le specie direttamente impattate da un impianto eolico sono primariamente avifauna e chiroteri, per queste specie nella progettazione eolica è stato eseguito uno studio specifico di cui è condivisibile il criterio con cui è stato condotto, **ma non si condividono le conclusioni, ovvero la mancanza di effetti sulla loro distribuzione.**


Avifauna e chiroteri sono specie annoverate tra quelle migratrici; per quanto stabili su di un territorio, non possono essere considerate del tutto fisse in una zona, si spostano e sono mobili nel territorio stesso e frequentano, in misura maggiore o minore secondo fenologia e caratteristiche ecologiche, mosaici di habitat. Per tale motivo l'impatto sull'avifauna esercitato dalle pale, previste in un rilevante allineamento di 32, può verificarsi nei Siti anche all'esterno di questi, nel loro intorno.

**Si ricorda, a tale proposito, il recente Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 21 giugno 2024 secondo il quale non sono idonee [all'installazione di parchi eolici] anche le aree che, pur non essendo nella Rete Natura 2000 oppure all'interno di aree protette (parchi o riserve naturali), ospitano come nidificanti specie che ricadono nella Direttiva UCCELLI (aquila reale, biancone, nibbio reale ...).**

L'area geografica della Liguria di Ponente figura tra quelle classificate come "Molto sensibili" nella mappa prodotta da BirdLife International relativamente alla progettazione ed installazione di impianti eolici. **Come si evince dalla mappa (in allegato) in Liguria le zone molto sensibili sono in due punti: nella parte semicentrale della regione tra le province di Savona e Genova e nella parte di Ponente. Entrambe corrispondono alle aree ZPS individuate in Liguria mediante la Direttiva UCCELLI; la prima corrisponde all'area ZPS Beigua-Turchino, la seconda all'area ZPS Alpi Liguri costituita da 5 sub-unità. Le ZPS rappresentano la posizione focale della Regione Liguria nella geografia delle rotte migratorie. La ZPS Beigua-Turchino rappresenta il corridoio di passaggio, di ingresso e partenza rispettivamente, nei due momenti stagionali di arrivo e ripartenza delle specie a fenologia migratoria che svernano nell'Africa sub-sahariana, volano attraverso il Mediterraneo in rotta migratoria, arrivano nel continente e si distribuiscono attraverso il corridoio del Turchino verso l'area continentale e lungo un asse parallelo alla linea di costa verso le aree occidentali mediterranee. In queste aree nidificano e percorrono il passaggio inverso in migrazione post-riproduttiva.** Per citare alcuni uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva UCCELLI, le montagne del Ponente intorno alla ZPS Alpi Liguri sono aree di nidificazione di specie giunte attraverso Beigua-Turchino, come il Pecchiaiolo (*Pernis apivorus*) e il Biancone

(*Circaetus gallicus*) e di numerose altre specie degli Allegati. La motivazione della ZPS Alpi Liguri è inoltre legata alla presenza di avifauna a limite meridionale di areale.

Bird sensitivity map in relation to wind energy development



## NON SONO STATI CONSIDERATI GLI EFFETTI GLOBALI SULL'AREA.

L'installazione proposta esercita effetti sulla coerenza della Rete Natura 2000 che devono essere valutati tramite la procedura di Valutazione di Incidenza (Direttiva HABITAT art. 6).


Si considera che dovrebbe essere rispettato il PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, ex TRATTATO UE art.191, prendendo in esame tutte le potenziali interferenze negative generate dal progetto nei confronti dei Siti N2000, considerando gli effetti cumulativi e conducendo la procedura di VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

## Osservazioni

### **PUNTO 13 ) Il gravoso impatto sulla avifauna migratoria:**

La zona interessata dall'impianto si trova sull'areale di una rotta principale di migrazione degli uccelli dell'Italia e su una delle rotte principali dell'Europa. Lungo questa rotta migratoria, i corsi d'acqua assieme alle aree di vegetazione nelle loro vicinanze hanno un'importanza particolare per il rifocillamento e il riposo degli uccelli migranti. Ogni loro disturbo importante può creare ripercussioni sull'insieme della migrazione e di riflesso su tutti i siti che si trovano sulla rotta.

È da considerare l'effetto cumulativo di tutti gli impianti già realizzati e previsti. Questi effetti possono essere un impedimento alle migrazioni e in generale un impedimento alla comunicazione tra i vari ecosistemi, in particolare tra i vari siti protetti della zona. La carta di tutti gli impianti nella zona suggerisce un importante impedimento alla rotta di migrazione.



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html>

Presenza delle ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE Z.P.S. CEPPO-TOMENA IT1315481, SCIORELLA IT1314678, TORAGGIO GERBONTE IT 1314679, SACCARELLO-GARLENDIA IT 1314677.

Gli effetti cumulativo e di barriera ricadrebbero all'interno di una 'zona cuscinetto' di 5km due ZPS (Zone di Protezione Speciale istituite dall'Unione Europea), "Ceppo Tomena" e "Sciorella".

Le stesse misure di conservazione per le ZSC Zone Speciali di Conservazione, della Regione Biogeografia Mediterranea, approvate con delibera di Giunta Regionale n.537/2017, stabiliscono il divieto di nuova viabilità" ed è per questo che, nonostante l'intervento interferisca, si ritiene che le ricadute sullo stesso possano pregiudicare lo stato di conservazione soddisfacente di habitat e specie presenti nell'area".

Vedi <https://www.regione.liguria.it/homepage-ambiente/cosa-cerchi/natura/biodiversita%C3%A0-e-rete-natura-2000/zsc-e-zps-in-liguria/imperia.html>.

L'areale è interessato da rotte migratorie di uccelli che dall'Africa migrano in Europa attraverso lo stretto di Gibilterra. Uccelli rapaci quali l'aquila reale, il grifone, il nibbio reale che si possono vedere lungo tutto il crinale che dal Monte Faudò va verso il colle D'Oggia quindi tutta la zona dell'impianto in pratica. Tutti rapaci particolarmente protetti che in quella zona trovano un habitat ideale.

Si osserva inoltre che l'impianto si troverebbe nell'areale oggetto di transiti di avifauna e dove lo stesso Regolamento Regionale ligure 24 dicembre 2008, n. 5. **Regolamento recante "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri"**, all'articolo 2 prevede che **(Divieti e obblighi)**

1. *Nelle ZPS liguri, individuate con delibera di Giunta, non sono consentite le attività, gli interventi e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo all'avifauna selvatica ed ai rispettivi habitat protetti. In particolare, non sono ammessi:*

**m) la realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20Kw, comunque previa positiva valutazione di incidenza;**

**Pertanto a parere degli scriventi, tali criticità vengono considerate impatti negativi non mitigabili.**

#### **PUNTO 14) Osservazioni**

**Si rammenta che allo stato attuale**

- **ad oggi risulta in itinere il nuovo Schema di PEAR Piano energetico ambientale regionale 2030** e, come si legge nella DGR n. 1351-2022 approvativa del relativo Rapporto ambientale, l'attuale PEAR, approvato nel 2017 per il periodo 2014- 2020, vige in virtù della novella introdotta con la l.r. n. 9/2020, per cui esso conserva la sua efficacia fino alla data di entrata in vigore dei suoi aggiornamenti;

- in tale contesto di attività pianificatoria, **la carta per le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici e la documentazione ad essa associata riportano che all'interno delle aree ivi individuate inidonee non è ammissibile la realizzazione di impianti eolici di tipo industriale;**

- le aree vincolate in tal senso risultano derivare dalla selezione di elementi vincolistici, territoriali e conoscitivi di cui ai criteri definiti dalla DGR n. 966/2002.

#### **MAPPATURA DELLE AREE NON IDONEE ALLA COLLOCAZIONE DI IMPIANTI EOLICI DI TIPO INDUSTRIALE**

*La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla ex deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:*

1. **Esclusione delle zone importanti per l'avifauna dalla carta bionaturalistica 2007 (B28 avif. areale);**
2. **Esclusione delle aree comprese nel sistema delle connessioni ecologiche della Rete Natura 2000 in presenza di specie potenzialmente sensibili all'installazione di impianti eolici;**
3. *Verifica dell'accessibilità stradale dei crinali inclusi nei siti potenzialmente idonei alla realizzazione di impianti eolici (strade extraurbane secondarie, non classificate e tracciati di crinale);*

**La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti. Ovviamente una distanza così ravvicinata con un impianto di tale dimensione rientra nella variabilità di ampiezza che tale corridoio migratorio ha per sua natura (è opportuno prevedere al fine della protezione della rotta migratoria, una fascia di rispetto di ampiezza di ALMENO 2 km). A tal riguardo si osserva che tali criticità rientrano a pieno titolo nell'area interessata dal Progetto.**

**Si rimarca che**

**La motivazione principale della designazione di area non idonea quale rotta migratoria è data dalla presenza di un importante corridoio di migrazione.**

**Il contesto faunistico e territoriale comporta una relazione diretta tra il proposto parco eolico e gli specifici obiettivi di conservazione del Sito per quanto riguarda il verificarsi di possibili effetti negativi a carico delle specie di interesse comunitario tutelate, in particolare uccelli e chiropteri.**

**Osservazioni PUNTO 15 )****L'IMPATTO DEGLI IMPIANTI IN AREA VASTA !!! CON EFFETTI BARRIERA E CUMULATIVI SUGLI ELEMENTI DELLA RETE NATURA 2000 NONCHE' PAESAGGISTICI !!**

**L'effetto barriera e cumulativo su area vasta, tra progetti realizzati, approvati ed il proposto risulterebbe abbastanza evidente !**

Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che *"la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".*

*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163" (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).*

Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta del tutto abnorme e intollerabile per l'area. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che *"nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto"*.

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le discipline normative di salvaguardia e tutela.

**L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.**

**Si osserva che quanto dichiarato nelle varie procedure di Screening/VIA, a fronte anche di questo ulteriore progetto conferma come si dimostri la forte significatività**

**dell'effetto cumulo negativo con i parchi eolici, altre attività o interventi presenti o previsti nei territori limitrofi comprensivo di tutto l'areale.**

### **Osservazioni PUNTO 16 )**

#### **Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area (procedura di VINCA).**

Dal file 01\_18PIU-EN\_IT1315922\_SCN-VNC\_REV02-24TOF.pdf

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/1113095> , alle pagine 1 e 2 si legge:

*Le opere parzialmente localizzate nel perimetro della ZSC sono di sul territorio comunale di Pompeiana in località Prati Le Chiuse, a circa 620 metri sul livello del mare.*

*Per raggiungere l'area prevista per la realizzazione del parco eolico sono presenti delle strade forestali e interpoderali che in fase di progettazione costituiranno parte della viabilità percorsa anche dai mezzi di trasporto.*

*Per quanto concerne invece i vincoli ambientali inerenti le aree tutelate, le turbine eoliche non risultano essere collocate all'interno di aree protette come Natura 2000, parchi regionali o Nazionali, aree SIC, ZPS, tuttavia sono previsti in progetto interventi di apertura di una nuova pista e di parziale adeguamento di piste esistenti che risultano in parte nella perimetrazione della ZSC POMPEIANA mentre una parte di interventi (realizzazione di una piazzola per l'installazione di un aereogeneratore) sono localizzati all'interno di una area ZSC/SIC (IT1314723 – CAMPASSO - GROTTA SGARBU DU VENTU) e parzialmente interessata da adeguamento ed allargamento del tracciato un'altra area Natura 2000 nel comune di Rezzo (SIC/ZSC IT1315504 – BOSCO DI REZZO).*

*Verrà presentata documentazione specifica relativa alle incidenze delle opere su queste due aree Natura 2000.*

#### **Si osserva che**

1) Se sono previste "opere parzialmente localizzate nel perimetro della ZSC" allora doveva essere stata presentata una Relazione di Incidenza. In assenza di questa l'approvazione del progetto è annullata automaticamente (art.6 della L.R. 10 luglio 2009: "I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di incidenza, ove richiesta, sono nulli")

2) Ogni opera che può influenzare un sito Natura 2000, anche se esterna, necessita di una Valutazione di Incidenza. Pertanto la frase "Per quanto concerne invece i vincoli ambientali inerenti le aree tutelate, le turbine eoliche non risultano essere collocate all'interno di aree protette come Natura 2000, parchi regionali o Nazionali, aree SIC,ZPS" è perlomeno inutile, se non fuorviante.

3) Le Relazioni di Incidenza da chiedere sono almeno 6: ci sono 3 SIC/ZSC interessati da una strada e dalla prossimità delle pale eoliche, quindi per ciascun SIC/ZSC serve una valutazione per la strada e una per gli aerogeneratori.

Nell'areale oggetto di rotte migratorie sono presenti delle Z.P.S.

4) **Le Relazioni di Incidenza dovevano essere già state presentate.** Solo DOPO l'esito favorevole si poteva richiedere l'approvazione del progetto. Qualsiasi approvazione del progetto deve quindi essere annullata in mancanza dell'approvazione di tutte le Valutazioni di Incidenza necessarie.

Infatti il sito web del Ministero <https://www.mase.gov.it/pagina/la-valutazione-di-incidenza-vinca> recita che *La valutazione di Incidenza è pertanto il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento od attività*

idem quello della Regione Liguria

<https://www.regione.liguria.it/homepage-ambiente/cosa-cerchi/natura/biodiversit%C3%A0-e-rete-natura-2000/valutazione-di-incidenza.html> .

*La Valutazione di incidenza ambientale (VInCA) è il procedimento amministrativo, di carattere preventivo, finalizzato a valutare se piani, programmi, progetti, interventi o attività, in modo singolo, sinergico o cumulativo, possano determinare significative incidenze negative sui siti (ZSC e ZPS) della rete Natura 2000, alla luce degli obiettivi di conservazione degli stessi*

*La valutazione di incidenza si applica sia relativamente a previsioni che ricadono all'interno delle aree Natura 2000, sia a previsioni relative ad aree esterne che possano comunque incidere, direttamente o indirettamente, su habitat e specie tutelati all'interno del Sito.*

5) Il documento contestato non fa menzione dettagliata degli elementi della rete ecologica regionale, ma ogni aerogeneratore posto sulla rete ecologica regionale è contrario all'articolo 3 della L.R. 10 luglio 2009.

A pagina 4 si legge

*"..Per quanto riguarda l'IMPATTO SULLA VEGETAZIONE, l'area non è interessata da copertura forestale, sono radure ex pascolo con macchie basse e diffuse di esemplari arbustivi di specie colonizzatrici (rosa canina, lavanda, prugnolo, ginestra).*

*Si prevede l'adeguamento della pista esistente, in tre brevi tratti interessati dalla perimetrazione della ZSC e riguarda circa un centinaio di metri quadrati di superficie, tra aree di lavoro e zone di pertinenza su superfici già interessate dai lavori di passaggio della rete di distribuzione del metano.*

*Il tracciato della pista verrà portato ad una larghezza minima 7 metri, attualmente è presente una pista con fondo dissestato di larghezza media 5,5 metri.*

*Durante i sopralluoghi non sono stati rilevati, dal punto di vista vegetazionale, habitat censiti nelle misure di conservazione sito – specifiche come di interesse. ..".*

6) non si tratta di ex pascolo, ma viene ancora utilizzata come pascolo. La lavanda come colonizzatrice di quell'area non è presente.

7) L'affermazione che dal punto di vista vegetazionale non siano stati rilevati "habitat censiti nelle misure di conservazione sito – specifiche come di interesse" non risulta corretta. In quell'area fioriscono varie specie di orchidee, il *Crocus ligusticus* ed è uno dei pochi punti in Liguria dove è stata segnalata la presenza della *Orobanche amethystea*. Si tratta di un tratto di prateria arida con l'habitat mediterraneo n.6210 caratteristico della ZSC Pompeiana e per giunta habitat prioritario in Regione Liguria, descritto anche dalla rivista del GIROS (Gruppo Italiano Ricerca Orchidee Spontanee) in un articolo dal titolo "Il SIC di Pompeiana (Imperia, Liguria di Ponente): un paradiso per le orchidee minacciato dall'attività antropica". Nella zona Prati le Chiuse fino al crinale a ovest di monte Selletta, le formazioni erbacee sono state attribuite ad habitat prioritario 6210\*, ed è stata segnalata da Miriam Ophrys bertolonii che è tutelata dalla legge regionale.

NB: La Relazione di Incidenza deve essere fatta secondo i "criteri e indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della valutazione di incidenza" aggiornate.

### **Osservazioni :**

la normativa europea e nazionale prevede chiaramente che "ogni piano e progetto che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza"; diverse sentenze della Corte di Giustizia europea e le Linee Guida sulla Valutazione di Incidenza emanate dal Ministero dell'Ambiente, chiariscono che la procedura di valutazione di incidenza deve essere obbligatoriamente attivata anche quando un "progetto o piano", pur trovandosi all'esterno di siti Natura 2000, può interferire con la presenza di Habitat e/o specie tutelati che si trovano nei siti Natura 2000 limitrofi al progetto o qualora il progetto interferisca con specie o habitat tutelati dalle Direttive Comunitarie.

- le interferenze del parco eolico non sono “*esclusivamente indirette*” né “*legate fondamentalmente a aspetti percettivi*”, ma possono essere dirette e concrete, e rivolte a specie di Uccelli e di Chiropteri tutelati dalle Direttive Comunitarie e presenti nell’area di progetto;
- lo studio naturalistico proposto è superficiale e carente in molti punti;
- comunque, lo studio naturalistico proposto non può sostituire in nessun modo un vero e proprio studio di incidenza ambientale richiesto dalle normative, in quanto non si articola come previsto dalle linee guida regionali e nazionali.

### **Le direttive in materia ambientale dell’UE e la costruzione di parchi eolici.**

Per quanto riguarda i nuovi impianti eolici, vi sono due aspetti delle direttive dell’UE da tenere in particolare considerazione a seconda della sede dell’impianto:

- *o in corrispondenza dei siti Natura 2000 e delle zone limitrofe*: ogni nuovo parco eolico che possa avere effetti su uno o più siti Natura 2000 deve essere soggetto a una valutazione di incidenza graduale e, se del caso, prevedere l’applicazione delle necessarie garanzie procedurali di protezione delle tipologie di specie e habitat di interesse comunitario (illustrate in dettaglio nel capitolo 5);
- *o ovunque nel territorio dell’UE*: le due direttive prevedono altresì che gli Stati membri proteggano le specie di interesse comunitario *nella loro area di ripartizione naturale in tutta l’UE* (cfr. articolo 5 della direttiva Uccelli e articolo 12 della direttiva Habitat di cui sopra). Pertanto, ogni nuovo parco eolico deve altresì prendere in considerazione i possibili impatti sulle specie di interesse comunitario (contemplate dalle due direttive) anche *all’esterno* dei siti Natura 2000.

### **Il documento della Commissione Europea del 2019: “Gestione dei siti Natura 2000. Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 92/43/CEE (2019/C 33/01)” conferma:**

“La valutazione d’incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, progetto o attività che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Tale procedura è stata introdotta dall’articolo 6, comma 3, della direttiva “Habitat” con lo scopo di salvaguardare l’integrità dei siti attraverso l’esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l’equilibrio ambientale.

È bene sottolineare che la valutazione d’incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che, pur sviluppandosi all’esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

In altri termini, se la valutazione di incidenza non consente di accertare che il piano o il progetto non pregiudicherà l’integrità del sito Natura 2000, l’autorità non può esprimere il proprio consenso al piano o al progetto così come è stato proposto, tranne in casi eccezionali, ricorrendo a procedure speciali, nel caso di piani o progetti che siano considerati di rilevante interesse pubblico.

Le valutazioni VAS/VIA, per contro, sono state concepite per rendere le autorità preposte alla pianificazione pienamente consapevoli delle implicazioni ambientali del piano o del progetto proposti, affinché possano tenere in considerazione tali implicazioni nella loro decisione finale.”

**Nello stesso senso si esprimono le linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza.**

Non esiste nessun dubbio che il parco eolico in questione, che è circondato da siti Natura 2000, avrà incidenze anche importanti sulle specie e sugli habitat tutelati. Saranno interessate soprattutto le specie della fauna selvatica tutelate e tra di loro Uccelli e Chiropteri.

I rischi principali sono

- **o la collisione durante il volo,**

- o la perturbazione e spostamento,
- o l'effetto barriera,
- o perdita e degrado di habitat.

Per quanto riguarda la mortalità per scontro con le pale occorre tenere conto che i volatili si spostano in continuazione in voli tra i siti di foraggiamento, riposo o riproduzione; un incremento di mortalità si registra durante il periodo dei voli pre-nuziali in primavera, nei territori di difesa della riproduzione o durante la ricerca di cibo per i piccoli. Picchi di mortalità si osservano durante la migrazione primaverile e autunnale quando le concentrazioni di uccelli aumentano molto.

La perturbazione degli uccelli, che porta allo spostamento o all'esclusione e dunque alla perdita di habitat utilizzabili, è un fattore da considerare per le costruzioni eoliche sia terrestri sia offshore. Tali effetti sub-letali possono portare a un aggravamento della condizione fisica che da alcuni punti di vista è più insidioso della mortalità diretta per una popolazione nel suo complesso, in quanto può trascorrere molto tempo prima che sia rilevato alcun effetto a livello di popolazione.

Riguardo all' effetto barriera, esiste il potenziale rischio che parchi eolici situati lungo le rotte migratorie o, a livello più locale, lungo rotte di volo regolari fra zone di foraggiamento e i siti di riposo o riproduzione costituiscano una barriera allo spostamento delle specie. Questo può comportare un maggiore dispendio di energia e tempo, con ripercussioni sul tasso di sopravvivenza e l'efficienza riproduttiva.

Significa in ogni caso un indebolimento o un'interruzione dei collegamenti ecologici tra i vari siti frequentati dalle specie migratorie e quindi un generale degrado della rete ecologica.

La perdita degli habitat o il relativo danneggiamento dipendono dalle circostanze locali e dalla portata dell'occupazione del suolo necessario alla realizzazione del parco eolico e delle relative infrastrutture.

La perdita diretta di habitat può andare ad aggiungersi all'esclusione dovuta a elementi di perturbazione.

### Osservazioni PUNTO 17 )

#### **ALTERAZIONE-SOTTRAZIONE DEGLI HABITAT E PERDITA DEI RIFUGI.**

Le problematiche relative alla frammentazione degli habitat e delle specie e alla perdita di qualità ambientale non possono essere anche solo in parte mitigate, con ripristini ambientali e/o la scelta strategica nell'individuazione di infrastrutture di collegamento all'attività già esistenti o parzialmente.

Non è sostenibile promuovere l'utilizzo di energie rinnovabili che vadano contro la salvaguardia della biodiversità. La diversità delle specie è un bene fondamentale e indispensabile per numerosi servizi ecosistemici.

La protezione della biodiversità è dunque prioritaria. Gli sfruttamenti della biodiversità, anche quelli in favore delle energie rinnovabili, devono quindi farsi senza nuocere alla biodiversità stessa.

In particolare:

- perdita dell'habitat a causa della costruzione delle turbine eoliche e relative infrastrutture di servizio sia in fase di cantiere che una volta ripristinate

- perdita diretta di siti di nidificazione, di parata, di alimentazione, di sosta o di dormitori
  - utilizzo ridotto o abbandono dell'habitat da parte di alcune specie
  - **effetto di barriera delle turbine eoliche, per esempio tra il sito di nidificazione e il dormitorio o il sito di alimentazione, o tra i sottogruppi di una popolazione.**
- Perdita dell'habitat a causa delle infrastrutture d'accesso legate alle turbine eoliche
- perdita diretta di habitat utilizzabili
  - **frammentazione degli habitat**
  - **maggiori disturbi antropici a causa di una migliore accessibilità**
  - sfruttamento agricolo o forestale più intensivo a causa di una migliore agibilità (vedi i numerosi tagli boschivi sia preliminari che post. .

Minacce per l'avifauna

### **Collisioni con le turbine eoliche**

- **collisioni degli uccelli nidificanti locali e dei migratori con i piloni di sostegno e i rotori delle turbine eoliche**
  - **anche senza contatto diretto con i rotori, le specie di piccole dimensioni possono essere scaraventate al suolo dalle turbolenze o essere risucchiate nei vortici**
- le luci sulle turbine eoliche o nelle vicinanze possono attrarre gli uccelli migratori durante le notti con poca visibilità e aumentare il numero di collisioni
  - collisioni con le linee elettriche o con i tiranti dei piloni di sostegno di misura del vento.

### **Effetti cumulati vedi osservazioni specifiche**

Siti particolarmente problematici per le turbine eoliche

Si trovano in particolare nei luoghi seguenti:

- nei siti di nidificazione di specie della Lista rossa o prioritarie a livello nazionale
- sulle sommità che ospitano dei siti di parata tradizionali o dei corridoi di migrazione
- attraverso corridoi di migrazione, in particolare sui passi (valichi)
- in o sopra a pendii che offrono una forte ascensione termica
- nel bosco, lungo i suoi margini o nelle valli strette i cui fianchi sono ricoperti da bosco
- attorno a riserve per gli uccelli d'acqua e per i migratori, in particolare tra i siti di alimentazione ubicati fuori dalle riserve e le riserve stesse
- nei pressi di dormitori di grandi raggruppamenti di uccelli.

### **Possibili violazioni e probabili interferenze con quanto contenuto nella Deliberazione della Giunta regionale n.1507/2009 Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009.....:.....**

*non sono consentiti a) **gli interventi che comportano riduzione, frammentazione o alterazione dei suddetti habitat** se non nell'ambito di interventi di manutenzione idraulica conformi ai criteri e agli indirizzi emanati dalle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, e comunque nel rispetto di criteri finalizzati al mantenimento **degli habitat in soddisfacente stato di conservazione**. In particolare le attività di manutenzione idraulica devono essere progettate e realizzate nel rispetto dei seguenti criteri generali, da applicare sulla base di uno studio conoscitivo di dettaglio redatto da professionista con documentata esperienza nel campo bionaturalistico ed ambientale: ♦ preservare e migliorare la continuità ecologica del corso d'acqua: • preservare gli habitat di interesse comunitario (allegato I dir 43/92/CE) ed habitat di specie (allegato II dir 43/92/CE e all. I della dir. 79/409/CEE) • preservare da disturbo le specie di*

interesse conservazionistico (allegato II e IV dir 92/43/CE, allegato I dir 79/409/CE e specie endemiche) •

mantenere e migliorare lo stato di conservazione delle specie presenti • mantenere la diversificazione strutturale degli habitat e specie presenti (età, dimensioni, ecc.).

## Osservazioni.

### **PUNTO 18)** Estratto da

**Linee Guida per la verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 ) (in giallo evidenziato i riferimenti relativi al progetto in questione)**

#### 1. Finalità e ambito di applicazione.

Le presenti linee guida forniscono indirizzi e criteri per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 20 del decreto legislativo n. 152/2006) dei progetti, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, elencati nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006,

2 - Localizzazione dei progetti. Molte delle tipologie progettuali dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 risultano, per le loro intrinseche caratteristiche progettuali e funzionali, localizzate in specifici contesti ambientali e territoriali. Conseguentemente, i criteri localizzativi sono stati tenuti in considerazione nel fissare le soglie non in maniera generalizzata ma ove ritenuti pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell'effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto ed il relativo contesto localizzativo (es.: porti in «zone costiere», piste da sci in «zone montuose»).

**Si rileva, inoltre, che per le aree naturali protette designate ai sensi della legge n. 394/1991 e' previsto un rigoroso regime di tutela che impone l'assoggettamento obbligatorio a VIA per i progetti ricadenti, anche parzialmente, in tali zone.**

#### 1. Caratteristiche dei progetti:

cumulo con altri progetti;

2. Localizzazione dei progetti: deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:

della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

a) zone umide;

b) zone costiere;

c) zone montuose o forestali;

d) riserve e parchi naturali;

e) zone classificate o protette ai sensi della normativa nazionale; zone protette speciali designate in base alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;

h) zone di importanza storica, culturale o archeologica.

#### 4. Criteri specifici.

##### 4.1. Cumulo con altri progetti.

Un singolo progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale. Tale criterio consente di evitare:

la frammentazione artificiosa di un progetto, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, eludendo l'assoggettamento obbligatorio a procedura di verifica attraverso una riduzione «ad hoc» della soglia stabilita nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

Il criterio del «cumulo con altri progetti» deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione:

appartenenti alla stessa categoria progettuale indicata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006;

ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali;

#### 4.3. Localizzazione dei progetti.

Per i progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, le soglie individuate nell'allegato IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 sono ridotte del 50%.

- la Direttiva 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette (mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat situati all'interno e all'esterno delle zone di protezione).

E quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo su specie in allegato alle direttive comunitarie citate è configurato come danno ambientale.


#### **PUNTO 19)**

#### **CONTRASTO DEL PROGETTO CON**

**L.R. 16 giugno 2009, n. 24. Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

**Il progetto come da estratto progettuale qui sotto riportato interesserebbe diversi tratti della R.E.L. .**

Sia la viabilità di servizio che di cantiere inciderebbe sulle condizioni di fruibilità dell'importante rete escursionistica, per le peculiarità e le finalità sancite dalla LR 24/2009 con sostanziale modifica delle dimensioni dei tracciati ed alterazione dello stato dei luoghi .



*Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.*

### **Estratto progettuale relativo ai percorsi della R.E.L.**

#### **Premesso che**

##### *Art. 1. (Oggetto e finalità)*

1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, **nel rispetto della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni.** Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.

2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.

3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

| Codice      | Denominazione  | Comune   | Tipologia         | Fondo stradale       |
|-------------|--|--|-------------------|----------------------|
| GIMA21202PE | Monte Grande Guardiabella                                | Caravonica, Aurigo,                                | Carreggiabile     | naturale             |
|             |  | Rezzo, Borgomaro                                   |                   | asfalto              |
| GIMA29702PE | AM2 - ALPI MARE 2  | Borgomaro, Montalto Carpasio, Dolcedo, Pietrabruna | non carreggiabile | naturale             |
|             |  | Castellaro   | carreggiabile     |                      |
| GIMA20102PE | Sentiero Balcone   | Prelà  | non carreggiabile | naturale             |
| GIMA22038CF | Passo Bastia - Monte Faudo                               | Dolcedo  | non carreggiabile | naturale             |
| GIMA22934PE | Anello di San Salvatore                                  | Pietrabruna, castellaro                            | non carreggiabile | naturale             |
| GIMA25485PE | Anello dell'Ubago di Castellaro                          | Castellaro   | carreggiabile     | naturale             |
| GIMA25385PE | Anello del Monte Sette Fontane                           | Pietrabruna, castellaro                            | non carreggiabile | naturale             |
| GIMA230A9PE | Anello delle borgate e del sito Natura 2000 di Pompeiana | Pietrabruna, pomepiana                             | non carreggiabile | naturale             |
|             |  | Pomepiana (in cresta)                              | carreggiabile     |                      |
| GIMA20602PF | via della Costa  | Pomepiana  | carreggiabile     | selciato, lastricato |

Sempre all'interno della medesima Legge la Regione detti percorsi vengono classificati come di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

#### Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)

1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

#### NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E VIGILANZA

##### Art. 11. (Norme generali di comportamento)

1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, **sulla REL è vietato:**  
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;  
**e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.**

**Quindi un intervento di distruzione ed alterazione dei percorsi della R.E.L. , comporterebbe una precisa violazione alla norma che regolamenta e tutela questi importati percorsi, pertanto il progetto in questione violerebbe quanto previsto dall'articolo 11.**

**Manca inoltre un raffronto del proposto sistema di viabilità con la sovrapposizione di questo con percorsi MTB, in riferimento alla consistenza di "singola traccia" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 779/2018.**

#### **PUNTO 20)**

##### Osservazioni

##### **PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)**

Visto che il nuovo impianto comporterà la realizzazione di nuova viabilità in aree naturali e forte ed invasivo adeguamento e permanenza dell'esistente reticolo viabile, si rileva :

Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:

**P.T.C.P.**

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

**Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :**

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti:** (*“Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria”*);

**nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.**

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento.**

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, “l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva del territorio,*

*un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti”.*

*Al comma 3, “**non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al*

*conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi”.***

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente

con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione e di una così sostanziale modifica dello stato dei luoghi !..

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obbiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona...**(: **ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale**) (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP"**).

### **PUNTO 21) Osservazioni .**

#### **IMPATTO DELL'OPERA CON I VINCOLI PAESAGGISTICI**

Esaminando il Geoportale della Regione Liguria.

Si evince che

**L'Area di Impatto Potenziale del progetto non è stata calcolata in modo accurato in funzione alle emergenze paesaggistiche e le mappe di intervisibilità risultano poco chiare.**




#### **L'areale presenta vincoli paesaggistico- ambientali di notevole interesse**

sull'area gravano i seguenti vincoli paesaggistici:

- D.Lgs 42/04 art. 136 ALTURE DELLA VALLE ARROSCIA, SFONDO ALLO ARCO COSTIERO CARATTERIZZATA DA PERCORSI COLLINARI DA ABITATI CON ARCHITETTURA TIPICA" (D.M. 24/04/1985)"

- D.Lgs 42/04 Art. 136 "COMPLESSO DELLE ALTURE DELLA VALLE DEL PRINO E DELLO ARCO COSTIERO DI IMPERIA E DEGLI AGGREGATI EDILIZI ANTICHI CIRCOSTANTI D.M. "(24/04/1985).

La normativa vigente Dlgs 199/2021, e s.m.i., D.L. del 21/04/2023 n.21, **impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela, ESCLUDENDO comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici**



[https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/vincoli/?FIND\\_LAYERS=L4382&FIND\\_CQL\\_FILTER=cod\\_i=%2707/00111449%27](https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/vincoli/?FIND_LAYERS=L4382&FIND_CQL_FILTER=cod_i=%2707/00111449%27)

Per quanto riguarda gli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, il DM 10 settembre 2010 lettera e) dell'Allegato 3, recita: *"nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area"*.

**Si rilevano quindi CRITICITA' con impatti conseguenti alle importanti alterazioni morfologiche, sottrazione di copertura boscata, perdita prevedibilmente irreversibile della naturalità dei luoghi e agli effetti cumulativi dovuti alla presenza di molti impianti all'intorno.**

Considerato che :

- le zone di particolare tutela paesaggistica come il sistema agricolo-forestale e boschivo,

se oggetto di trasformazione ad uso produttivo, provocano un impatto ambientale incompatibile con l'obiettivo di tutela individuato (perdita di aree naturali e boscate);

- In queste aree sottoposte al regime di tutela ai sensi del DLgs 42/04 , nonché dalle normative di carattere forestale ( L.R. 04/99 , Regio Decreto Legge del 30 dicembre 1923, n°3267, Decreto Legislativo in materia di foreste , testo unico), dovrebbe essere vietato costruire nuove opere edilizie, eseguire opere di trasformazione del territorio che non siano specificamente rivolte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio.

## Osservazioni

### Premesso che

il Decreto legislativo numero 199 dell'8/11/2021, ed in particolare l'articolo 20 del medesimo, stabilisca che un decreto o più decreti interministeriali indicheranno principi criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee. Il comma 3 stabilisce quali siano i criteri per definire le aree idonee **che tengono conto dell'esigenza di tutela**

- **del patrimonio culturale,**
- **del paesaggio,**
- **delle aree agricole forestali,**

*della qualità dell'aria dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi.*

La disposizione che impone il vincolo sul patrimonio ambientale e sui beni culturali in funzione di "misure di salvaguardia" in attesa dei decreti ministeriali di cui sopra è fornita dall'articolo 8 c quater del D.lgs n.199 del 2021 che stabilisce la compatibilità degli impianti purché essi rispettino un determinato *buffer*...**“aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 numero 42 e non ricadano nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo...ai soli fini della presente lettera la fascia di rispetto è determinata considerando la distanza dal perimetro di beni sottoposto a tutela di 3 km per impianti eolici e 500 m per impianti fotovoltaici”**.


Alla luce della "vincolo" sul patrimonio culturale si evince che ad oggi le aree in cui è previsto l'impianto di n.32 aereogeneratori non sono idonee perché ricadono quasi tutte all'interno della fascia di rispetto della distanza di 3 km dai beni culturali tutelati dalla parte seconda del codice 42/2004. Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei 3 km.

Cfr. ex pluribus da ultimo **Tar Puglia Lecce 5 febbraio 2024 numero 165** ove leggiamo che *“alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione” con la conseguenza che “l'atto del MIBAC in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove l'intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità tra l'intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata ad evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto)” cfr. Consiglio di Stato, sezione quarta, 23 luglio 2015, numero 365.*

Il Consiglio di Stato ha evidenziato: **“l'obiettivo di tutela che, pertanto si prefigge legislatore, europeo e nazionale, è quello massimo di conservazione dei siti, sia in via diretta (per piani e progetti da ubicarsi all'interno dei siti protetti) sia in via indiretta (per piani e**

progetti da ubicarsi al di fuori del perimetro delle dette aree, ma idonei comunque ad incidere, per le caratteristiche tecniche del progetto o la collocazione degli impianti o la conformazione del territorio, sulle caratteristiche oggetto di protezione), con attenzione sia all'impatto singolo del progetto specificatamente sottoposto a valutazione, sia all'impatto cumulativo che potrebbe prodursi in connessione con altro e diverso piano progetto (Consiglio di Stato sentenza 14 ottobre 2014 numero 5092”.


Cfr Ancora in termini da ultimo da ultimo **Consiglio di Stato 5/2/2024 n.1174**”...La questione prospettata impinge anche un altro profilo che riguarda la tutela del paesaggio; nello specifico si tratta di un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, attraverso il quale, similmente a quanto avviene nell'espressione del parere di cui all'art. 146, D.Lgs. n. 42 del 2004, l'intervento progettato viene messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della sua compatibilità con il tutelato interesse pubblico paesaggistico **"valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto"** (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2015, n. 3652; id., 10 giugno 2013, n. 3205).



[https://svrcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/vincoli/?FIND\\_LAYERS=L4382&FIND\\_CQL\\_FILTER=cod\\_i=%2707/00111449%27](https://svrcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/vincoli/?FIND_LAYERS=L4382&FIND_CQL_FILTER=cod_i=%2707/00111449%27)

**In realtà l'elenco dei manufatti risultano non completi, in quanto non vengono riportati quelli ricadenti entro il raggio di 3 km dai beni culturali tutelati dalla parte seconda del codice 42/2004. Nello specifico dei Beni Culturali tutelati in quanto compresi nella fascia di rispetto dei 3 km.**

**Pertanto si conferma l'alto grado di vulnerabilità paesaggistica e la non conformità dell'impianto con le distanze previste dai beni culturali.**



<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/piano-paesaggistico-regionale/>

## **PUNTO 22) OSSERVAZIONE: USI CIVICI**

**Il progetto nel suo complesso andrebbe (per la parte viabilistica) ad interessare aree oggetto di beni derivanti dagli usi civici.**

### **Premesso che**

**I suddetti terreni indicati in arancione** farebbero parte dei domini collettivi ovvero demani civici delle comunità locali, alle quali appartengono da tempo immemorabile e alle quali garantiscono la fruizione degli usi civici.

All'art. 3, comma 3, la legge 168/2017 conferma il regime giuridico dei demani civici caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale quale conseguenza propria della natura "intergenerazionale" che inibisce qualsiasi atto dispositivo che possa privare le generazioni future di una pari opportunità di utilizzo della cosa e quale conseguenza del criterio, che è proprio del sistema collettivo, di conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e, in tal modo, dell'ambiente.

La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1914 ha ribadito la linea giurisprudenziale secondo cui prima di ogni eventuale inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione dell'energia da fonti rinnovabili (**nel caso specifico una centrale eolica**) su terreni appartenenti a demanio civico deve esser svolto il procedimento per lo svincolo dal regime demaniale civico, previo svolgimento della fase ad evidenza pubblica della ricerca delle migliori condizioni per la collettività titolare del diritto di uso civico (es. scelta del contraente, condizioni, corrispettivo, ecc.), come già indicato dalla giurisprudenza amministrativa (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).

Tali immobili sono pertanto soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4). Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato, e rispettando il vincolo a non usare i beni civici in modo difforme dalla loro destinazione agro-silvo-pastorale.

Inoltre le aree naturali-boscate interessate, sono soggette oltre alle disposizioni di cui al D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera G, anche alla lettera H quali le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Tali segnalazioni sono inoltre destinate anche a sollecitare la tutela degli interessi diffusi - non solo delle collettività a cui appartengono i domini collettivi, ma della cittadinanza nel suo complesso - in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, come ribadito dall'art. 2 comma 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, nonché dalla giurisprudenza precedente.

Si trasmette, pertanto, affinché si possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di possibili violazioni delle norme vigenti, stante la prerogativa del potere riconosciuto al competente Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, di promuovere ex officio le controversie per le quali egli stesso ha funzione di giudice, prevista dall'art. 29 della legge n. 1766/27 e confermata dalla giurisprudenza costituzionale.

In più si **osserva che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla** (ovvero considerati implicitamente estinti) **per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità**). sentenza **CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 10 maggio 2023 N. 12570.**

**Anche a fronte delle ultime modifiche apportate , i beni derivanti dagli usi civici, debbono comunque essere sottoposti ai pareri di competenza per essere svincolati.**

## CONCLUSIONI

**Per quanto osservato e per le numerose criticità elencate, in particolare per lo stato dei luoghi, le interferenze con avifauna e rotte migratorie, frammentazioni ed impatti su habitat non mitigabili, numerosi impatti e violazioni dal punto di vista pianificatorio ed urbanistico non superabili; si chiede un parere negativo del progetto.**